

REGOLAMENTO (CE) N. 1417/2006 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10, 15 e 40,

considerando quanto segue:

- (1) Tenendo conto della riduzione degli importi dell'aiuto per l'utilizzazione di burro, di burro concentrato e di crema per la fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e dell'aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto, è opportuno adattare l'entità delle cauzioni di gara e le disposizioni in merito all'entità della riduzione dell'aiuto e rispettivamente all'incameramento della cauzione di trasformazione in caso di superamento della scadenza prevista per la fabbricazione.
- (2) Alla luce dell'esperienza maturata, è opportuno chiarire alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1898/2005.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b), il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

«b) oppure utilizzando, nello stabilimento in cui ha luogo l'incorporazione nei prodotti finali, un quantitativo mi-

nimo di 5 t di equivalente burro al mese o periodo di 30 giorni, o un quantitativo minimo di 45 t di equivalente burro per periodo di 12 mesi, oppure gli stessi quantitativi nei prodotti intermedi»;

- 2) l'articolo 13 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) la cui capacità di trasformazione o di incorporazione è pari almeno a 5 t di burro al mese o periodo di 30 giorni o a 45 t per periodo di dodici mesi, o al suo equivalente in burro concentrato, in crema o, se del caso, in prodotti intermedi»;

- b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Su richiesta dello stabilimento, gli Stati membri possono ammettere una deroga all'obbligo di cui al primo comma, lettera b), se lo stabilimento dispone di locali che garantiscono la separazione e l'identificazione delle eventuali scorte delle materie grasse butirriche in oggetto.»;

- 3) all'articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'importo della cauzione di gara è pari a:

- a) 61 EUR/t per il burro concentrato;

- b) 50 EUR/t per il burro d'intervento, per il burro e per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii);

- c) 22 EUR/t per la crema di latte.»;

- 4) all'articolo 28, il paragrafo 4 è soppresso;

- 5) all'articolo 35, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo forza maggiore, qualora sia superato il termine fissato all'articolo 11, in caso di ricorso al modo di incorporazione previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'importo dell'aiuto è ridotto del 15% e successivamente del 2% dell'importo residuo al giorno.»;

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2006 (GU L 222 del 15.8.2006, pag. 3).